

3. solo in via subordinata, in caso di rigetto del precedente capo di domanda, accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo la banca ha applicato interessi di mora superiori al tasso soglia per tutti i motivi indicati e per l'effetto eliminare il tasso pattuito che risulti pro tempore sopra il limite dell'usura e sostituirlo con il tasso soglia.

4. in subordine, accertare e dichiarare che la banca opposta ha violato il principio della correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto per tutti i motivi indicati in ricorso e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi di mora che superano il tasso usura, e comunque non dovute le somme addebitate a titolo di spese per non essere mai state pattuite;

5. previo accertamento delle somme corrisposte dall'attore a titolo di interessi, imputare le stesse a capitale, accertare e dichiarare quanto effettivamente ancora dovuto in considerazione dei pagamenti effettuati dai ricorrenti alla banca opposta a titolo di capitale.

Il tutto a mezzo di CTU tecnico bancaria.

6. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

A sostegno della richiesta assumeva che, in relazione al mutuo sottoscritto dai ricorrenti con la Banca [REDACTED] p.a. in data 15 luglio 2008 per l'importo di €. 110.000,00 da restituirsi mediante il versamento di n. 360 rate mensili posticipate di €. 712,00, comprensivi di capitale ed interessi, era stato applicato un tasso di interesse diverso e superiore a quanto risultante dal contratto.

Infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, adottando la formula di matematica finanziaria per l'ammortamento alla francese alla rata mensile di €. 712,00, il tasso realmente applicato sarebbe del 6,942% e non quello convenuto in contratto di €. 6,73%; analogamente, applicando il tasso convenuto di €. 6,73% la rata risultante avrebbe dovuto essere quella di €. 697,52 e non di €. 712,00.



Da tale accertamento discenderebbe, quindi, la nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza della stessa e l'applicazione dell'interesse sostitutivo pari al tasso legale.

Sotto diverso profilo, i ricorrenti avevano lamentato il superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora, con la conseguenza di una non debenza degli stessi ovvero di una imputazione a restituzione del capitale degli interessi non dovuti e già versati.

Infine, i ricorrenti avevano lamentato il verificarsi del fenomeno dell'usura sopravvenuta, per effetto della variazione dei tassi ovvero per violazione della clausola di salvaguardia.

Nel costituirsi in giudizio, la [REDACTED] srl, rappresentata in giudizio dalla Banca [REDACTED] p.a., ha contestato gli avversi assunti, a) richiamando la costante giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza dell'anatocismo nel c.d. ammortamento alla francese; b) escludendo che vi sia stato superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, una volta che lo stesso sia stato determinato con la maggiorazione del 2,1%, come da più recente giurisprudenza; c) escludendo, altresì, la concreta applicazione della clausola di salvaguardia, non essendo in alcun caso superato il tasso soglia da parte degli interessi moratori.

La causa, senza alcun approfondimento istruttorio tecnico contabile, veniva decisa dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 30 gennaio 2016, con la quale veniva rigettata la domanda dei ricorrenti, i quali venivano anche condannati alla rifusione delle spese legali in favore della resistente, spese quantificate in complessivi €. 6.783,00, oltre accessori di legge. In particolare, il primo giudice, ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo la domanda di ricalcolo genericamente formulata e non corredata dai decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, ed ha ritenuto infondata la domanda con riferimento al tasso usurario, in quanto il



tasso soglia per i moratori doveva considerarsi maggiore di quello per gli interessi corrispettivi.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Foggia ha escluso che nell'adozione del c.d. ammortamento alla francese del mutuo potesse essere occultato un fenomeno anatocistico.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1. accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui è causa nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi debitori perchè presenta elementi di indeterminatezza per violazione del principio dell'equivalenza tra il tasso di interesse convenuto ed il tasso di interesse applicato nel piano di ammortamento e nel corso del rapporto, per tutti i motivi indicati al punto sub A) e per l'effetto, ritenuti violati gli artt. 1283 e 1284 c.c., applicare il tasso di interesse legale semplice e non quello ultralegale indeterminato e/o incerto, ovvero in caso di accoglimento del successivo punto sub 2 nessun tasso di interesse;

2. accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 e la usurarietà dei tassi di interesse applicati in ordine al contratto di mutuo per tutti i motivi indicati e per l'effetto, dichiarare nulla la relativa clausola e non dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. ;

3. solo in via subordinata, in caso di rigetto del precedente capo di domanda, accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo la banca ha applicato interessi di mora superiori al tasso soglia per tutti i motivi indicati e per l'effetto eliminare il tasso pattuito che risulti pro tempore sopra il limite dell'usura e sostituirlo con il tasso soglia.

4. in subordine, accertare e dichiarare che la banca opposta ha violato il principio della correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto per tutti i motivi indicati in ricorso e per l'effetto dichiarare non dovute le somme



richieste a titolo di interessi di mora che superano il tasso usura, e comunque non dovute le somme addebitate a titolo di spese per non essere mai state pattuite;

5. previo accertamento delle somme corrisposte dall'attore a titolo di interessi, imputare le stesse a capitale, accertare e dichiarare quanto effettivamente ancora dovuto in considerazione dei pagamenti effettuati dai ricorrenti alla banca opposta a titolo di capitale”.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] srl, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con ordinanza del 2 marzo 2020, questa Sezione della Corte d'Appello disponeva una prima consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il superamento della soglia anti-usura da parte degli interessi moratori previsti in contratto.

Il consulente nominato dott. [REDACTED] depositava la propria relazione in data 11 maggio 2021.

Riservata la causa per la decisione, con ordinanza del 17 – 22 novembre 2021, questa Sezione della Corte d'Appello disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. [REDACTED] affinché rispondesse ai seguenti quesiti :

“- quanto agli interessi corrispettivi,

1) per stabilire se il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento sia stato semplice o composto, e, in questo secondo caso,

a) per stabilire se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contratto e se il tasso nominale convenuto fosse chiaramente determinato;

b) in caso di risposta negativa al quesito sub 1a), per stabilire se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE);



2) in caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE, per rimodulare il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:

a) in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;

b) sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;

3) in conseguenza della positiva risposta al quesito sub 1, per determinare le eventuali somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante come dovuto secondo le due diverse ipotesi ricostruite in risposta ai quesiti 2a) e 2b);

- quanto agli interessi moratori,

4) per verificare l'usurarietà del tasso moratorio,

a) accertando se il tasso di mora convenuto alla lett. f) dell'art. 3 nella misura pari al tasso di interesse convenzionale (6,73%) aumentato di quattro punti, risulti originariamente usurario, avuto riguardo ai tassi soglia del momento dell'accordo;

b) accertando se la banca abbia mai applicato la clausola di salvaguardia come prevista in contratto nella determinazione del tasso di mora e, in particolare, se nei 9 pagamenti tardivi su 35, come indicati dal ctp nella sua relazione, risulti usurario il tasso di interesse concretamente praticato dopo ciascun inadempimento e in riferimento ai tassi soglia di tale tempo, considerati pure gli oneri e spese aggiuntivi (con indicazione specifica se pattuiti o non)".

Con comparsa del 14 dicembre 2021, interveniva volontariamente la [REDACTED] spa e, per essa, la procuratrice [REDACTED] srl, assumendo di essersi resa cessionaria del credito controverso ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate dalla cedente.

Depositata la relazione dal ctu in data 16 maggio 2022, all'udienza dell'8 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con primo motivo di gravame gli appellanti lamentavano il fatto che il primo giudice avesse rigettato la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto esplorativa, sulla base di allegazioni generiche e sull'erroneo



convincimento che fosse onere del richiedente produrre i decreti ministeriali recanti l'indicazione del tasso soglia anti-usura.

Tale censura appare superata dalla circostanza che la Corte ha ritenuto indispensabile disporre la chiesta ctu, procedendo ad un primo accertamento peritale e ad una rinnovazione dello stesso.

Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice non ha esaminato la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari ovvero dell'usura sopravvenuta per averla ritenuta generica, nonostante fossero stati specificati tutti gli aspetti di nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali, sia con riferimento alla differenza tra il tasso convenuto e quello applicato al piano di ammortamento, sia con riguardo al superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori.

Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Premesso che, con riferimento agli interessi corrispettivi (peraltro da rideterminare sulla scorta di quanto si dirà a proposito del terzo motivo di appello) la soglia anti-usura non appare superata ictu oculi, dal momento che il TAEGM indicato nel D.M. di riferimento per i mutui con garanzia ipotecaria nel 5,99% e maggiorato del 50% è pari all'8,985%, certamente superiore a TAEG di cui al contratto di mutuo, con riferimento agli interessi moratori, non ignora, invero, la Corte le oscillazioni del giudice di legittimità in subiecta materia, essendosi gli Ermellini pronunciati negli ultimi anni in modo, a volte, diametralmente opposto.

In proposito, tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio affermato, da ultimo, da Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020.

Infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, proprio al fine di dirimere il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ha compiutamente ricostruito la fattispecie, dando conto di tutti gli orientamenti (sia quello più restrittivo che quello più favorevole al debitore).



Le Sezioni Unite, dunque, ritengono che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.

Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione infatti non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.

Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

Sin qui, i principi appaiono consolidati, giacchè da tempo i giudici di legittimità e di merito si sono espressi nel senso che anche l'interesse di mora (pur non potendosi affatto sommare a quello corrispettivo) debba essere – individualmente considerato – sottoposto alla verifica di usurarietà.

La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile



debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ciò posto, il punctum dolens è rappresentato dal termine di paragone al fine di valutare la misura usuraria degli interessi, giacché se per quelli corrispettivi la soglia è legislativamente prevista, manca una analoga previsione per quelli moratori.

Premesso, dunque, che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai DD.MM. cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche la segnalazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., e solo a fini statistici, in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.

Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.

Ritengono, infatti, che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato; onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.



Segue che l'accoglimento dell'appello passa attraverso la verifica, nel caso di specie, della esistenza, al momento della stipula del contratto di mutuo di una indicazione specifica del tasso medio di mora all'interno del D.M. di riferimento.

Orbene, tenuto conto che il contratto è stato concluso il 15 luglio 2008, il D.M. applicabile al caso di specie riporta, all'art. 3, co. 4, esattamente la seguente dicitura *“I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”*.

Il consulente tecnico d'ufficio dott. [REDACTED] applicando i criteri testè enunciati, ha verificato che *“il tasso di mora convenuto in contratto è inferiore alla soglia di usura all'epoca vigente”*, sicchè, sul punto, l'appello va rigettato.

Al contrario, con riferimento al prospettato pagamento, nel corso dell'ammortamento, di interessi moratori, in ragione del ritardo con il quale alcune rate sono state versate, in misura superiore alla soglia anti-usura, il consulente ha individuato n. 9 pagamenti in ritardo ed un addebito complessivo di €. 143,64, di cui solo €. 93,57 sarebbero legittimi in quanto contenuti nella soglia anti usura (v. par. 5.5 della relazione del ctu e pag. 46 nelle conclusioni)

In conclusione, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, la differenza, pari ad €. 50,07, va dichiarata come illegittimamente riscossa e va imputata al residuo da versare nel piano di ammortamento, non essendo stata espressamente formulata alcuna domanda di ripetizione dell'indebito.

Con il terzo motivo di appello, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno censurato la sentenza di prime cure, nella parte in cui il giudice ha erroneamente



ritenuto che la doglianza dei ricorrenti fosse riferita all'illegittima applicazione dell'anatocismo agli interessi sul capitale mutuato, da restituirsi secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Al contrario, gli odierni appellanti avevano lamentato la circostanza che “*a seguito dell'inesatta ed impropria formula di conversione del tasso da annuale in mensile*” fossero stati applicati di fatto interessi pari ad 6,92% annuo, tasso che appare chiaramente superiore a quello indicato nel contratto di mutuo del 6,73%.

In conseguenza dell'accertata difformità tra il tasso applicato e quello pattuito, il primo giudice, nella prospettazione degli appellanti, non avrebbe dovuto occuparsi della capitalizzazione degli interessi (fenomeno pacificamente estraneo all'ammortamento alla francese) bensì della assenza di trasparenza nel calcolo dell'interesse applicato, con l'inevitabile conseguenza – ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 cod. civ. – della sostituzione del tasso ultralegale convenzionale, con quello legale.

La questione posta dagli appellanti in primo e secondo grado merita alcune precisazioni.

Infatti, data per acquisita la definizione di anatocismo (che incorre nel divieto di cui all'art. 1283 cod. civ.) come il fenomeno per il quale gli interessi non sono produttivi, a loro volta, di interessi, se non “*dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*” e considerato che il c.d. ammortamento alla francese può essere sintetizzato nel sistema di restituzione del capitale mutuato e degli interessi sullo stesso, in base al quale la rata di rimborso prevista contrattualmente è sempre uguale e ciò che muta nel tempo sono solo le due componenti all'interno di essa : la quota capitale, che è minima nelle prime rate e cresce man mano che il capitale viene rimborsato, e la quota interessi, che è massima nelle prime rate e decresce, sino ad azzerarsi con l'ultima rata di rimborso, la giurisprudenza di legittimità e di merito,



praticamente uniforme, ha costantemente affermato che *“nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”* (cfr. Trib. Trapani, 24 gennaio 2022, n. 82; Corte appello Perugia sez. I, 15/01/2021, n.33).

Condivide la Corte la ricostruzione operata dalla citata giurisprudenza di merito e fatta propria dal Tribunale di Foggia dell’impugnato provvedimento, nel senso che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento non sono effettivamente produttivi di interessi, essendo essi riferiti alla sola quota di capitale della singola rata.

Così inteso il fenomeno, l’ammortamento alla francese, sulla base della sola modalità di restituzione del capitale e degli interessi, non può essere generatore di interessi anatocistici nel senso classico del termine, né andare incontro al divieto di cui all’art. 1283 cod. civ.

Tuttavia, il rilievo sollevato dai ricorrenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene ad un profilo affatto differente, che è quello della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.

Invero, negli ultimi anni, si sono levate alcune voci di segno contrario, o meglio, di opportuna specificazione, rispetto alla tralaticia affermazione cui si è



dianzi fatto cenno (cfr. sul punto Trib. Velletri, n. 1098 del 30 maggio 2022; App. Napoli, n. 1724 del 26 aprile 2022; Trib. Taranto, n. 796 del 29 marzo 2022; Trib. Campobasso, n. 156 del 18 marzo 2022; Trib. Vicenza, 1° febbraio 2022; Trib. La Spezia, 20 dicembre 2021; Trib. Nola, 9 dicembre 2021; Trib. Lecce, 15 novembre 2021; Ord. Trib. Udine, 4 gennaio 2021; Ord. Trib. Terni, 8 agosto 2021; Trib. Pesaro, n. 739/2021; Trib. Roma n. 2188/21, Trib. Viterbo n. 733/2021, Trib. Brindisi n. 709/21 del 21 maggio 21, App. Bari n. 1890/20 del 3 novembre 2020, App. Genova n. 410/20).

In particolare, è stata posta l'attenzione sul criterio di calcolo dell'interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta : laddove, per la quantificazione dell'interesse complessivo – da suddividere poi in quote decrescenti per ciascun rateo mensile - si adotta la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota interessi per rata, e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa, mentre, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è affatto differente e la quota di interessi per rata (e, conseguentemente, la rata fissa) aumentano significativamente.

Poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata.

La conseguenza giuridica è che *“poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice”* (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022).



Ciò significa che non è sufficiente affermare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l'interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto.

E' questo il motivo per il quale questa Sezione della Corte d'Appello ha ritenuto di rinnovare la ctu, già disposta in secondo grado, onde ottenere risposta ai quesiti come sopra richiamati ed orientati esattamente ad individuare : a) il criterio di calcolo degli interessi, se con la formula semplice o composta; b) la chiara individuabilità nel contratto della capitalizzazione composta.

Ebbene, il consulente d'ufficio dott. [REDACTED], con chiarezza degna di nota, ha risposto ai quesiti postigli, spiegando che *“nel caso di specie, quindi con espresso riferimento al mutuo di cui è causa, la legge finanziaria (algoritmo) posta alla base del calcolo dell'ammortamento alla francese, come da consolidata “prassi” bancaria, è incontrovertibilmente quella della capitalizzazione composta: ciascuna rata è infatti numericamente pari al montante, formato dalla quota capitale maggiorata dai correlativi interessi sino alla scadenza finale del mutuo”*.

Precisa ancora il dott. [REDACTED] che *“un piano di ammortamento “alla francese” stilato secondo le leggi del regime finanziario della capitalizzazione composta (CC), con rate di ammortamento calcolate quindi secondo tale regime, comporta conseguentemente e necessariamente che le quote interessi sono calcolate in base allo stesso regime finanziario (CC/CC).*

Di contro, un piano di ammortamento “alla francese” stilato secondo le leggi del regime finanziario della capitalizzazione semplice (CS), richiede necessariamente l'applicazione delle leggi del regime finanziario medesimo (CS/CS), con particolare riguardo alla definizione della rata e al calcolo delle quote interesse in forma attualizzata. Ciò in quanto le leggi finanziarie di “scindibilità” e di “additività”, che rispettivamente caratterizzano il regime



della capitalizzazione composta e di quella semplice, sono tra loro assolutamente incompatibili. Di conseguenza, un piano di ammortamento alla francese effettuato nel regime finanziario della capitalizzazione composta non può contenere quote di interessi calcolate in capitalizzazione semplice, e viceversa: algebricamente e finanziariamente sarebbe infatti paradossale ed erronea una qualunque altra ipotesi contraria ai suddetti principi. In definitiva, non è in re ipsa la “metodologia” di ammortamento alla “francese” che è all’origine dell’anatocismo, quanto, piuttosto, il regime finanziario applicato allo stesso nello sviluppo dei calcoli (e delle rate)”.

Ed, infatti, rispetto all’osservazione dell’appellata secondo cui la giurisprudenza pressoché totalitaria esclude che l’ammortamento alla francese possa giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici nella determinazione della quota interessi della rata (giurisprudenza ampiamente richiamata anche nella presente pronuncia), il consulente ribadisce che *“non è il sistema di ammortamento c.d. alla francese che implica necessariamente l’applicazione di interessi anatocistici, bensì il regime finanziario sottostante”.*

Conferma della correttezza dell’affermazione è la circostanza che il piano di ammortamento è stato rideterminato dal ctu con capitalizzazione semplice, ma sempre “alla francese”.

Particolarmente illuminante appare il passaggio della relazione peritale nella quale, partendo dalla rata mensile fissa di €. 712,00 ed applicando la formula inversa dell’interesse composto si verifica che il tasso mensile effettivamente applicato dalla banca è pari allo 0,560833%, in luogo di quello dello 0,5442431 (pari a 1/12 di 6,73%, tasso annuo indicato in contratto); segue che il tasso effettivamente applicato, per effetto della capitalizzazione composta, è del 6,942%, superiore a quello contrattualmente previsto.

Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui *“i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso*



di mora”, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.

Sul punto, questa stessa sezione della Corte d’Appello ha affermato che *“è evidente che se viene indicato nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il tasso, la scadenza, l’importo del finanziamento iniziale e della rata costante, ma il tasso effettivamente applicato è superiore a quello indicato in conseguenza del meccanismo descritto nell’ammortamento a rate costanti (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d’interesse rispetto a quello nominale pattuito; maggiorazione celata al mutuatario, che solitamente non è in grado di desumere il tasso d’interesse effettivamente applicato dal piano di ammortamento, atteso che non è esperto di matematica finanziaria. In tale modo viene dichiarata nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento. Pertanto tale maggiorazione è illegittima, perché non concordata. Inoltre, il fatto che coesistano due differenti tassi, determina un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. Ne consegue che in tale ipotesi si debba procedere all’applicazione del tasso legale sostitutivo in sostituzione di quello convenuto”*. (Corte appello Bari sez. II, 7 maggio 2021, n.866).

In risposta a specifici quesiti di questa Corte, dunque, il ctu ha rimodulato il piano di ammortamento, formulando due distinte ipotesi : a) in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB, il che porterebbe a determinare una rata fissa di rimborso mensile di €. 409,38, ovvero b) sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB, il che porterebbe ad una rata fissa di €. 485,39.

Le osservazioni della banca appellata alla ctu non hanno riguardato il tasso sostitutivo, ma esclusivamente la circostanza che il criterio di capitalizzazione



composta fosse sufficientemente esplicitato, in quanto ricavabile dall'ammontare della rata fissa.

Correttamente, con argomentazione che questa Corte condivide e fa propria, il consulente ha ribadito che certamente il criterio non era esplicitato in contratto e, quanto alla possibilità per il mutuatario di poterne apprezzare la portata attraverso gli altri elementi indicati in contratto (capitale erogato, rata, periodo di ammortamento, tasso di interesse), afferma che il *“fatto che, ancorchè non esplicitato, sarebbe stato altrimenti desumibile in via indiretta attraverso i dati numerici contenuti nel piano di ammortamento, peraltro, sull'astratto presupposto del possesso (da parte dei mutuatari) di conoscenze e competenze di rilievo in materia di matematica finanziaria”* è motivo sufficiente per affermare che il regime non era “chiaramente” individuabile in contratto.

In altri termini, la circostanza che il consulente sia riuscito a ricostruire il tasso effettivamente applicato e difforme da quello indicato in contratto sulla scorta di altri elementi espliciti nel contratto stesso, non significa certo che tale indicazione fosse alla portata di un contraente medio, anzi è prova del contrario. Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo sia stato enunciato l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), nella misura del 7,02%, difforme dall'interesse effettivamente applicato sulla base della formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta dell'interesse, indicato dal ctu nel 6,942%, al netto dei costi per l'accesso al finanziamento; e ciò per il fatto che, poiché *“l'Indice Sintetico di Costo (ISC), denominato anche Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), rappresenta soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprensivo altresì degli oneri amministrativi di gestione”*, la cui assenza non determina, per massima ormai tralaticia, la nullità della clausola sugli interessi (v. da ultimo Corte appello Torino sez. I, 24 agosto 2022, n.931), la sua mera enunciazione non consente al mutuatario di apprezzare, mediante un calcolo a ritroso, che esso sia il risultato della sommatoria dei costi di accesso al finanziamento, in



aggiunta al tasso effettivo applicato per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, e non in aggiunta al tasso nominale indicato in contratto.

Permane, pertanto, a parere della Corte la condizione di incertezza che giustifica l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Adottando, dunque, la soluzione proposta dal ctu di applicazione della capitalizzazione semplice (in quanto non espressamente concordata quella composta) e del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, la rata di ammortamento va rideterminata in €. 409,38.

Conseguentemente, le somme versate dai mutuatari in eccesso rispetto a tale importo devono imputarsi al residuo da restituirsi.

Non è stata formulata in primo grado alcuna domanda di ripetizione dell'indebito, sicché, accolto il motivo di appello ed in riforma della impugnata sentenza va esclusivamente rideterminato il piano di ammortamento.

L'accoglimento dell'appello, in parte qua, comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno poste a carico della banca appellata e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio n. 7202/2015,

- 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza,
 - a) Ridetermina il piano di ammortamento del mutuo fondiario sottoscritto in data 15 luglio 2008, indicando la rata mensile nell'importo di €. 409,38, come da ctu, ed imputando le somme versate in eccesso a deconto della restituzione del residuo;
 - b) Dichiarà l'illegittimità dei versamenti di interessi moratori nei limiti di €. 50.07, imputando la somma medesima a deconto del residuo.



c) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 6.096,00, di cui €. 5.810,00 per compensi ed €. 286,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €. 10.795,00, di cui €. 9.991,00 per compensi ed €. 804,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, oltre alle spese delle consulente tecniche espletate;

Così decisa il 9 dicembre 2022 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile

Il Consigliere est.

Alberto Binetti

Il Presidente

Filippo Labellarte

